



COMUNE DI BENEVENTO

GESTIONE DEL TERRITORIO



Pratica Edilizia
N.99
Anno 2002

CONCESSIONE EDILIZIA N. 7440

IL DIRIGENTE

Vista la domanda n. 8004 in data 12.02.2002 - e successiva nota di trasmissione atti da parte del S.U.A.P. del 28.08.2002 - presentata da **DI GIOVANNI SILVIO** - nato a Benevento il 19.03.1959 e residente in Benevento alla Via L.Sturzo, 45 - **in qualità di Amm.re Unico della "S.D.G. Elettronica Industriale S.r.l.** con sede legale in Benevento alla Via S.Gaetano, 1/3, tendente ad ottenere la concessione ad eseguire in questo Comune lavori per la costruzione di un opificio industriale per il riciclaggio di componenti elettroniche nel P.I.P. di C.da Olivola - Lotto n.4.

Visti gli atti tecnici ed amministrativi allegati alla domanda stessa;

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta dell'11.09.2002;

Visti i regolamenti Comunali Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana;

Visto il Capo IV del titolo II della L.17.8.1942, n.1150 e la L. 6.8.1967, n.765;

Vista la Legge 28.1.1977, n.10 e la Legge 28.2.1985, n.47 ed ogni altra disposizione vigente in materia edilizia ed urbanistica;

Considerato che, ai fini del rilascio della presente concessione, la ditta interessata è tenuta ad assolvere gli obblighi di cui all'art.3 della Legge 28.1.1977, n.10;

Vista la dichiarazione relativa al possesso del titolo a richiedere la concessione.

Vista l'autocertificazione di prevenzione incendi sottoscritta in data 06.05.2002 da Di Giovanni Silvio;

Vista la convenzione Rep.n.284602/52655 del 14.11.2002 per Notaio Iannella Mario;

Visto l'atto di cessione bonaria Rep.n.284951/52690 del 27.11.2002 per Notaio Iannella Mario;

RILASCIATA

A **DI GIOVANNI SILVIO** - nato a Benevento il 19.03.1959 e residente in Benevento alla Via L.Sturzo, 45 - Codice Fiscale DGV SLV 59C19 A783R - **in qualità di Amm.re Unico della "S.D.G. Elettronica Industriale S.r.l.** con sede legale in Benevento alla Via S.Gaetano, 1/3

CONCESSIONE

Per la costruzione di un opificio industriale per il riciclaggio di componenti elettroniche nel P.I.P. di C.da Olivola - Lotto n.4, così come descritto nei grafici ed elaborati allegati al presente atto per n. 6 elaborati + relazione.

**** dico: DI GIOVANNI SILVIO in qualità di Amm.re Unico della "S.D.G. Elettronica Applicata S.r.l..**



Il concessionario prima dell'inizio dei lavori deve comunicare il nome del direttore dei lavori, del costruttore e dell'assistente e deve denunciare, entro gli otto giorni successivi, eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio della concessione. Il progettista e direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge, per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in albi e collegi professionali della Repubblica. I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle leggi vigenti in materia, nel Regolamento Edilizio, di Igiene e Polizia Urbana ed in conformità del progetto allegato, in perfetta osservanza delle condizioni generali, speciali e particolari di seguito elencate:

Condizioni Generali

Il proprietario titolare della concessione, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa costruttrice, sono tutti responsabili, nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, della osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella presente concessione.

Ove si intenda dare esecuzione a strutture in C.A. indicate nell'art.1 della Legge 5 novembre 1971, n.1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art.4, prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in C.A., deve essere presentata con la domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera non sono state attuate strutture in C.A..

Prima di avanzare domanda di abitabilità o di uso, il titolare della concessione deve presentare (ove occorra) il certificato di collaudo dei Vigili del Fuoco.

Il concessionario deve inoltre osservare le norme delle Leggi 10.5.1976 n.319 e successive modificazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento; 30 aprile 1976, n.373 per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 13 luglio 1966, n.615 e successive modificazione e regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico; 31 marzo 1868, n.186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni.

Il titolare della C.E. è tenuto, altresì, dall'inizio dei lavori, all'apposizione di una tabella posta in modo visibile all'ingresso del cantiere riportante il numero della concessione edilizia, il nome del concessionario, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore in c.a. nonché gli estremi dell'avvenuto deposito al Genio Civile.

Condizioni Speciali

La concessione è sempre rilasciata con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.

La concessione è nominativa.

In caso di trasferimento dell'immobile, l'acquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la variazione dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare regolare voltura dell'originale di concessione.

La concessione ha la durata di un anno e si intende decaduta quando, ad un anno del rilascio, le opere a cui si riferisce risultino non iniziate o sospese da più di 180 giorni.

La concessione decade:

1) quando risulti che il direttore dei lavori indicato non abbia assunto la effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;

2) quando la stessa risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero o non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio della costruzione;

3) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta nuova concessione.

Le opere cui si riferisce la concessione debbono comunque essere ultimate entro tre anni dalla data di rilascio della concessione.

Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto gli interessati possono presentare i relativi elaborati che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.

Resta stabilito che con la determinazione del Dirigente sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; in questo caso qualora entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del progetto di variante il Dirigente non adotti alcuna determinazione in merito il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la ripresa dei lavori già previsti nel progetto originario equivale ad esplicita rinuncia alla variante stessa.

Il tracciamento e le quote di tutte le costruzioni e delle eventuali opere di urbanizzazione dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi che, a seguito delle necessarie autorizzazioni, saranno indicati e fissati dal tecnico comunale prima dell'inizio delle opere in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti. La data di detto verbale costituisce inizio effettivo dell'opera. In caso di contestazione delle determinazioni del tecnico comunale saranno comunicate all'interessato dal Dirigente e la data d'inizio dei lavori sarà considerata quella della lettera d'accettazione da parte dell'interessato.

La corrispondenza delle modalità di esecuzioni dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal Regolamento Edilizio, o quelle indicate nella presente concessione ed ai relativi disegni di progetto, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.

A tal uopo la concessione e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il titolare della concessione dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al Dirigente il quale, sentito l'Ufficio Tecnico, prescriverà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

Tali provvedimenti dovranno essere effettuati a cura e a spesa dell'intestatario della concessione o, in caso di inadempienza, in danno.

Tutti gli addetti alla Vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.

Il titolare della concessione dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori chiedendo la visita del tecnico comunale e dell'Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione di abitabilità o di agibilità.

Il Dirigente fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e ne darà comunicazione scritta al titolare della concessione, al Direttore e all'assuntore dei lavori che hanno il diritto di intervenire o di farsi rappresentare.

Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie e, particolarmente di quelle contenute nel presente regolamento, nelle leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, il Dirigente rilascerà la dichiarazione di abitabilità o di agibilità che avrà efficacia dopo 90 (novanta) giorni dalla comunicata data di ultimazione dei lavori.

Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell'Ufficiale Sanitario previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non comportino impiego in cantiere di malte o conglomerati.

Si precisa che:

- il rilascio della presente concessione è subordinato alla corresponsione degli oneri di concessione ai sensi dell'art.5 e art.6 della L.10/77.

Prima dell'inizio dei lavori è necessario depositare gli atti progettuali così come previsto dalla L.10/91 e L.46/90.

Il concessionario assume ogni responsabilità connessa con la attuazione delle opere proposte e si obbliga a tenere indenne e rilevato il Comune da ogni molestia o spesa che potesse in qualsiasi tempo o modo, e per qualsiasi ragione, essere cagionata dal rilascio della presente.

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Matarazzo Roberto)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. De Gennaro Antonio)

Benevento, li 20 DIC. 2002

IL DIRIGENTE
(Arch. Cassano Francesco)

Il sottoscritto dichiara di accettare la presente concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni cui essa è subordinata.

Benevento, li 14 FEB. 2003

IL CONCESSIONARIO
SAC SPA
[Signature]

Esibito versamento degli oneri di concessione di cui alla L.n.10/77 effettuato in data 16-01-2003.

La presente concessione edilizia è stata affissa all'Albo Pretorio dal 27 DIC. 2002 al 06 GEN. 2003.